



COMUNE DI LECCO

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

N. 5457385 ID

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 213/LP del 28/3/2011

OGGETTO: Autorizzazione alla cessione di unità immobiliare in edilizia economica e popolare – convenzionata di proprietà della Signora M. A. – Verifica requisiti nuovo acquirente e determinazione prezzo di cessione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Signora M. A. è proprietaria delle unità immobiliari censite al N.C.E.U Sez S:G: - Fg. 7 – Mapp.608 sub 12 e sub 23 (appartamento e box), ubicate nel fabbricato sito in via (omississ....), costruito dalla Soc. “Airoldi Paolo e c. spa”, su terreno concesso in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 Legge 22.10.1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Airoldi Paolo e c. spa in data 3.09.1982, n. 247987/3962 di rep., a firma del notaio Alberto Cuocolo e successiva modifica in data 20.11.1986, n. 369879/5282 di rep.;

Vista la nota del 21.03.2011, con la quale la Signora M. A. ha chiesto di poter cedere le unità immobiliari di cui sopra e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti del Signor M. I.;

Atteso che l’art. 6 della convenzione in argomento, cita:

“Gli alloggi ceduti dalle Imprese Valassi e Airoldi non possono essere alienati a nessun titolo né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di cessione.....”

Considerato che, nella fattispecie, sono trascorsi i 10 anni previsti dall’art. 6 della convenzione (19.12.1986);

Vista la documentazione relativa al Signor M. I., dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente per l’assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Vista la stima del prezzo di cessione, effettuata ai sensi della convenzione in argomento;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Visto l’art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che “i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza Amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall’Organo Politico;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l’art. 39 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. di autorizzare la Signora M. A. a cedere le unità immobiliari di sua proprietà site in via (omississ...), al Signor M. I., in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;
2. di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse, per un totale indicativo di €. 56.775,00./.=;
3. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento o Comunale che prevede che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni